

DELIBERA N. 47/23/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA SIOPORTAL S.R.L. ED IL
COMUNE DI S. TEODORO (SS) AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI
ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL D. LGS. N. 33/2016 IN TEMA DI
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER
L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota del 25 luglio 2023, acquisita in data 26 luglio 2023 dall’Autorità, con cui la società Siportal S.r.l. (nel seguito Siportal), ha presentato istanza per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di S. Teodoro, provincia di Sassari (SS) (nel seguito anche Comune) ai sensi del Regolamento e del Decreto, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità con riferimento all’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza;

VISTA la comunicazione con cui, in data 26 luglio 2023, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito Direzione) ha convocato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento la società istante ed il Comune (nel seguito congiuntamente denominate le Parti) in udienza per il giorno 27 settembre 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando il Comune al deposito delle proprie controdeduzioni fino a tre giorni lavorativi prima dell’udienza di comparizione;

VISTI i verbali delle udienze del 6 ottobre, del 16 ottobre e del 30 ottobre 2023, al fine di consentire alle parti di dar seguito a tentativi di conciliazione, anche mediante proposte da parte della Direzione, di più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia;

VISTA la comunicazione del Comune, del 14 novembre 2023, acquisita dall’Autorità in medesima data, con la quale lo stesso ha inviato le proprie valutazioni sullo schema di convenzione proposto dalla Direzione nel corso dell’udienza del 30

ottobre 2023, ed in particolare l'ultimo paragrafo dell'art. 5 recante “*Autorizzazione alla posa dei minitubi e tipologie di scavo – Tempistiche attuazione lavori*”;

VISTA la posizione espressa da Siortal, del 14 novembre 2023, acquisita dall'Autorità in medesima data, la quale manifesta di non poter accogliere la proposta di modifica formulata dal Comune in merito all'art. 5 dello schema di Convenzione sottomesso;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento

La società Siortal S.r.l. (nel seguito Siortal) in data 25 luglio 2023 ha presentato all'Autorità istanza di risoluzione della controversia insorta con il Comune di San Teodoro (nel seguito Comune/S. Teodoro) in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi della delibera n. 449/16/CONS (nel seguito *Regolamento*) e del decreto legislativo n. 33/2016 (nel seguito anche il *Decreto*).

Valutata la suddetta istanza ammissibile, la Direzione, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, dava avvio alla procedura, convocando Siortal ed il Comune di San Teodoro per la prima udienza di comparizione il 27 settembre 2023.

In vista della convocazione in udienza il Comune di San Teodoro non procedeva alla trasmissione di proprie memorie difensive.

In data 27 settembre 2023 si teneva l'udienza delle Parti, come da verbale agli atti.

L'Autorità, nel corso della suddetta udienza, prendeva atto della volontà delle Parti ad intraprendere un percorso conciliativo, ed assegnava un termine di 9 giorni dalla data dell'udienza, con l'impegno delle Parti a concordare un calendario di ispezioni delle infrastrutture oggetto di richiesta di accesso.

Nel corso della successiva udienza del 6 ottobre 2023, Siortal riferiva di non aver potuto effettuare sopralluoghi per indisponibilità del Comune ma che tuttavia il punto di criticità risiedeva soprattutto nella tipologia di ripristino del manto stradale post-intervento e sul quale non è stato raggiunto un accordo, mentre i restanti punti aperti relativi alla bozza di Convenzione venivano conciliati in sede di udienza.

Su richiesta da parte del Comune, motivata da esigenza di analizzare compitamente la bozza di convenzione proposta da Siortal, si disponeva una nuova udienza il successivo 16 ottobre 2023, alla quale tuttavia il Comune non si presentava, dichiarando

l'impossibilità a partecipare; veniva conseguentemente disposto un rinvio per il giorno 30 ottobre successivo.

In tale ultima udienza, la Direzione provvedeva a proporre alcune soluzioni alle ultime criticità rimaste in sospeso per la formalizzazione della convenzione, le quali venivano tutte recepite dalle parti ad eccezione dell'ultimo capoverso dell'art. 5, recante “Autorizzazione alla posa dei minitubi e tipologie di scavo – Tempistiche attuazione lavori”. La posizione del Comune, determinante l'esito negativo del tentativo di conciliazione dovuto alla mancata accettazione di Siportal, viene di seguito rappresentata:

“Tenuto conto del grande afflusso turistico di San Teodoro nel periodo estivo, i lavori relativi alle opere civili (scavi e ripristino del manto stradale) in tutte le strade interessate, dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 1° maggio di ogni anno, e solo dove necessario, potranno riprendere a decorrere dal successivo 1° ottobre”.

Preso atto del mancato accordo tra le parti sul testo della convenzione, la Direzione, acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti per le determinazioni di competenza.

2. Il fatto

Siportal intende realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultra-larga in fibra ottica sul territorio del Comune di San Teodoro (SS), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, utilizzando per la distribuzione della fibra, ove possibile, le infrastrutture pubbliche, ai sensi del D. Lgs. 33/2016.

In data 24 marzo 2020, Siportal ha, quindi, presentato al Comune un'istanza di utilizzo dell'infrastruttura comunale ai sensi dell'art. 3 del Decreto, per l'implementazione di una rete di accesso ad Internet in tecnologia FTTH, allegando la relazione illustrativa e la proposta di convenzione.

Nella stessa istanza veniva formalizzata la richiesta di autorizzazione per le ispezioni preliminari per l'esecuzione di prove di pervietà delle infrastrutture pubbliche esistenti, ai sensi dell'art. 4, c.7, D. Lgs. 33/2016.

La suddetta richiesta di ispezione aveva ad oggetto un primo lotto di verifica che indicava un sottoinsieme delle pubbliche vie del Comune rispetto alla totalità delle pubbliche vie inserite nell'istanza.

Il progetto proposto è rappresentato da una rete dati ultraveloce che arriva fino all'interno delle singole unità immobiliari, realizzata con la tecnologia innovativa denominata

GPON (Gigabit Passive Optical Network), che è in grado di garantire il massimo delle performance all'utilizzatore finale, con velocità teoriche fino a 40Gbps simmetrici.

Infine, con riguardo alle zone che non possono essere coperte dai servizi FTTH, per cause di tipo tecnico-implementative o per caratteristiche orografiche non idonee, quali, la distribuzione piuttosto diffusa delle case o la complessità e scarsità del bacino d'utenza, Siportal ha specificato che saranno raggiunte da servizi erogati in tecnologia FWA aventi banda nominale di accesso compresa tra 30 Mbps e 100 Mbps.

Nell'istanza, come detto, la Società presentava una proposta di convenzione, da stipulare laddove il Comune avesse dato seguito all'istanza, volta a regolare gli aspetti tecnico-organizzativi delle attività, con la previsione di una disciplina dettagliata degli obblighi anche relativi alle attività manutentive successive alla realizzazione delle opere.

Dunque, con l'istanza, Siportal chiedeva (i) l'accesso all'utilizzo delle infrastrutture pubbliche del Comune, entro 2 mesi dall'invio dell'Istanza stessa, e, (ii) l'autorizzazione per le ispezioni preliminari, ex art. 4, c.7, D. Lgs. 33/2016, entro un mese dall'inoltro della richiesta.

Il Comune non dava e non ha dato, sino all'avvio della controversia presso l'Autorità, alcun riscontro alla suddetta domanda di accesso non formalizzando né un rifiuto né un'autorizzazione, facendo così decorrere, ampiamente, sia il termine di due mesi previsto dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 33/2016 sia il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma 6 e 7 dello stesso Decreto, al fine di consentire l'accesso per le verifiche in loco preliminari, urgenti e necessarie ai fini della fattibilità progettuale.

In data 25 luglio 2023 Siportal ha presentato alla scrivente la già citata istanza di risoluzione della controversia con il Comune di San Teodoro.

3. Le argomentazioni delle parti

3.1 La posizione di Siportal

Siportal ritiene illegittime le condotte del Comune in quanto violative di molteplici disposizioni del d. lgs. n. 33/2016 in materia di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

In primo luogo, la condotta del Comune integra un'evidente violazione dell'art. 3 del richiamato Decreto, atteso che il Comune, ha lasciato decorrere i due mesi dalla ricezione della istanza previsti dalla disposizione in parola, omettendo di fornire alcun riscontro alla stessa e mantenendo una condotta totalmente silente.

Siportal, preliminarmente, richiama nel dettaglio la disciplina applicabile al caso in esame.

L'art. 3 (commi 1 e 2) del Decreto stabilisce testualmente che: “*1. Ogni gestore di infrastruttura fisica ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza*”.

Secondo quanto previsto, quindi, al comma 4 dell'art. 3, l'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- “*a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- “*b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
- “*c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali...;*
- “*d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingresso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità”.*

Siportal richiama ancora il successivo comma 5 della disposizione in parola il quale prevede che “*I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso*” e “*In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato...*”, ciascuna delle Parti ha diritto di rivolgersi all'Agcom per chiedere “*una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo*”, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta (art. 3, co. 6, Decreto).

L'art. 3 richiamato prevede, dunque, il c.d. “*diritto all'ospitalità*” degli operatori delle telecomunicazioni nelle infrastrutture fisiche utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. A fronte di tale diritto è stabilito l'obbligo del gestore o dell'operatore della rete di concedere l'accesso alle infrastrutture, salvo casi eccezionali, previsti dalla norma stessa, di cui sia fornita adeguata dimostrazione.

L'operatore, inoltre, sottolinea il tenore letterale dell'articolo in commento, laddove, nell'illustrare le ipotesi tassative di rifiuto, viene fatto sempre, testualmente, riferimento a ragioni “*oggettive*” “*effettive*” “*concrete*” “*adeguatamente dimostrate*” e a criteri di

“*proporzionalità*” “*equità*” “*ragionevolezza*”; riconoscendo il favor per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il Legislatore ha posto a carico del gestore della rete un obbligo particolarmente stringente di motivazione dell’eventuale provvedimento di rifiuto dell’accesso, che deve essere sempre giustificato attraverso la dimostrazione della sussistenza di ragioni ostative oggettive ed effettive.

In tale direzione si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione all’obbligo generalizzato di motivazione del provvedimento amministrativo, presidio essenziale del diritto di difesa, di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” (“Legge n. 241/1990”), applicabile a tutti i procedimenti svolti dalla P.A. ma che assume particolare pregnanza in caso di silenzio della P.A..

In ogni caso il Comune può rifiutare l’accesso non a tutta l’infrastruttura pubblica nel suo complesso ma solo a determinate parti della stessa ed esclusivamente per motivi oggettivi, di cui deve essere fornita adeguata giustificazione. Difatti, un’infrastruttura fisica può non essere tecnicamente idonea a causa di particolari circostanze connesse all’infrastruttura alla quale è stato richiesto l’accesso o perché già offerta in uso per altre esigenze; può non essere adatta in ragione dell’attuale mancanza di spazio disponibile, o a causa di necessità future in termini di spazio; in determinati casi la condivisione dell’infrastruttura può compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l’integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura.

Ma di tutte le circostanze che impediscono l’accesso deve essere data adeguata dimostrazione. Ciò che nel caso di specie non è successo.

Il silenzio protratto da parte del Comune, ad avviso di Siortal, è evidentemente violativo di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto, poiché San Teodoro, senza addurre alcuna motivazione, ha semplicemente omesso di pronunciarsi entro il termine previsto di due mesi dalla ricezione dell’istanza.

Il Comune ha violato, altresì, gli obblighi informativi stabiliti dall’art. 4 (commi 1-5) del Decreto rubricato “*Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture*” nonché l’obbligo stabilito dal medesimo art. 4, commi 5, 6 e 7, di consentire l’accesso, entro 30 giorni dalla richiesta, per le verifiche in loco preliminari, urgenti e necessarie ai fini della fattibilità progettuale, atteso che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione da parte della Società della richiesta per l’esercizio delle verifiche in loco preliminari, urgenti e necessarie ai fini della fattibilità progettuale, la stessa è rimasta priva di riscontro.

L’art. 4 in discorso, difatti, stabilisce che “*Al fine di facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l’uso condiviso*

dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale”. In tale contesto è fatto obbligo agli enti pubblici che per competenza detengono informazioni relative alle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità di mettere a disposizione le stesse attraverso lo sportello unico telematico del SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture), e su richiesta, direttamente alle imprese che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti.

Il testo normativo prevede, quindi, che gli operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazioni elettroniche, per richiedere l’accesso ad un’infrastruttura fisica a norma dell’art. 3, abbiano il diritto di accedere, su richiesta, alla seguente serie di informazioni minime relative all’esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi ente pubblico gestore o operatore di rete: a) ubicazione e tracciato; b) tipo e uso attuale dell’infrastruttura; c) punto di contatto. L’accesso alle suddette informazioni minime può essere limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

La violazione dei suddetti obblighi informativi, si pone, ad avviso di Siportal, in evidente contrasto con la *ratio* stessa della disciplina vigente in materia contenuta nel Codice e nel Decreto, volta a favorire “...l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove”, e per tale ragione, è suscettibile di essere sanzionata anche dal MISE (ora MIMIT) attraverso l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

A quanto sopra, Siportal aggiunge che la condotta del Comune, oltreché in evidente violazione delle disposizioni di legge sopra individuate, risulta palesemente violativa dei fondamentali principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza che dovrebbero caratterizzare la procedura de qua secondo quanto previsto dal Decreto, e in generale dalle norme stabilite a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa.

Emerge chiaramente, a parere di Siportal, anche la violazione delle norme generali dell’ordinamento civile che presiedono anche l’agire amministrativo (specialmente quando quest’ultimo si esplica attraverso l’attività negoziale e paritetica con i privati e su istanza di questi ultimi), che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può comportare la nascita di una responsabilità da comportamento scorretto per lesione del diritto alla libera autodeterminazione nei rapporti negoziali.

Siportal rileva, in effetti, che l'illegittimo silenzio tenuto dal Comune ha causato una grave lesione dell'interesse pubblico e un conseguente serio pregiudizio alla collettività, atteso che la popolazione è stata privata ingiustamente dei benefici che sarebbero derivati dalla possibilità di utilizzare una rete di accesso a internet ad alta velocità, con tutte le ricadute positive in termini economici anche per le attività turistiche della zona.

Tra l'altro, l'operatore rileva che il comportamento illegittimo del Comune, non consentendo a Siportal di programmare la propria attività d'impresa e la corretta esecuzione del proprio piano industriale (che prevede proprio l'attuazione di un ingente piano di investimenti nel Comune di San Teodoro) ha causato anche un gravissimo pregiudizio economico e un danno all'immagine in capo alla stessa, con violazione della buona fede in senso oggettivo.

La Società, dunque, ha chiesto all'Autorità di:

- *accertare e dichiarare la violazione da parte del Comune di San Teodoro delle disposizioni di cui all'art. 3 e 4 del Decreto nonché degli obblighi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili e, per l'effetto, il diritto di Siportal ad accedere alle infrastrutture pubbliche di proprietà del Comune di San Teodoro, indicate nell'Istanza;*
- *imporre al Comune di San Teodoro di autorizzare Siportal ad eseguire le ispezioni preliminari ai sensi del comma 6 e del comma 7 dell'art. 4 del D. lgs 33/2016;*
- *imporre al Comune di San Teodoro di soddisfare la richiesta di accesso di Siportal e di procedere alla sottoscrizione della Convenzione nell'immediato e comunque non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla decisione dell'Autorità.*

3.2 La posizione del Comune

Il Comune di San Teodoro non ha inteso presentare memorie o documenti che giustificassero le azioni di silenzio/inerzia in merito all'istanza di accesso presentata dall'operatore.

Tuttavia, da quanto emerso nel corso delle udienze tenutesi per esperire il tentativo di conciliazione, le principali motivazioni espresse dall'ente locale come ostative all'accesso sono di seguito rappresentate:

- considerato che non tutta l'infrastruttura di rete passiva (cavidotti) presente nel territorio comunale è di proprietà dell'Ente, in quanto estesi comprensori abitativi (per lo più localizzati nel centro del Comune e lunghi 23 km) dispongono di infrastrutture di rete realizzate grazie all'intervento attuato dai privati, la richiesta di accesso di Siportal potrebbe essere indirizzata verso i privati;

- la rete dell'illuminazione pubblica del territorio del Comune di San Teodoro risulta essere inidonea per ampi tratti e in diversi contesti e non accessibile ad ospitare altre reti. Le risultanze dei sopralluoghi effettuati dal Comune in ordine allo stato di manutenzione, conservazione ed efficienza, in cui versa la rete dell'illuminazione pubblica nel Comune, evidenziano, infatti, numerose criticità. Inoltre, l'Ente sta programmando, per i prossimi anni, un importante intervento di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica di San Teodoro. Tale intervento potrebbe riguardare non soltanto le parti terminali degli impianti, quali sostituzione dei punti luce e/o corpi illuminanti, ma potrebbe interessare anche interventi strutturali su cavidotti, sostituzioni/implementazioni cavi e/o altri tipi di intervento. Pertanto, l'eventuale condivisione e la co-ubicazione di ulteriori impianti nelle infrastrutture dell'illuminazione pubblica del Comune interferirebbero con le attività istituzionali programmate dall'Ente;
- per il ripristino del manto stradale post-intervento di dispiegamento delle infrastrutture di rete, richiede il c.d. “ripristino pieno a tutta sezione”, in deroga alle vigenti norme (D.M. 1° ottobre 2013 – in seguito “Decreto Scavi”), sebbene si tratti di interventi di taglio minimo (mini-trincea di 8 cm);
- la durata della convenzione proposta da Siportal, pari a 20 anni, non incontra le esigenze istituzionali di disporre liberamente delle infrastrutture pubbliche e ne propone la riduzione a 10 anni;
- per la tutela del notevole afflusso turistico estivo è richiesto il blocco assoluto di lavori relativi alle opere civili (scavi e ripristino del manto stradale) tra 1° maggio di ogni anno ed il successivo 1° ottobre.

4. Il tentativo di conciliazione promosso dall'Autorità

Nel corso della prima udienza di comparizione tenutasi il 27 settembre 2023 le Parti, pur confermando sostanzialmente le proprie posizioni, hanno manifestato la volontà di intraprendere un percorso conciliativo che si concretizzi in una posizione condivisa in merito ad alcune clausole della proposta di convenzione presentata dall'istante.

Su richiesta del Comune, come premialità alla stipula della convenzione, Siportal si è resa disponibile a potenziare e rendere ancor più capillare la copertura FWA anche alle aree urbane residue, che per ragioni infrastrutturali non potranno momentaneamente essere coperte dai servizi in fibra, sposando appieno la richiesta di democrazia digitale avanzata dal Comune.

Il Comune, pur avendo ribadito la propria disponibilità ad effettuare i sopralluoghi congiunti con l'operatore, non si è tuttavia mai reso disponibile, evidenziando dubbi circa la necessità di effettuare l'accesso nelle infrastrutture della illuminazione pubblica, dato

il loro livello di obsolescenza, ma soprattutto mostrando estrema preoccupazione sulle modalità di rifacimento del manto stradale ripristinato quasi mai a regola d'arte e con enorme rischio sulla sicurezza stradale soprattutto nel periodo estivo, ad alto tasso di affluenza turistica.

L'Autorità, alla luce di ciò, ha assegnato un termine di 9 giorni dalla data dell'udienza durante i quali entrambe le Parti avrebbero dovuto concordare una data per le ispezioni e tentare di dirimere i punti rimasti aperti, tra i quali la durata della convenzione, le modalità di ripristino del manto stradale, il blocco assoluto di opere di scavo durante la pausa estiva (maggio-ottobre).

Le ispezioni, dunque, non sono state svolte per inerzia del Comune.

Nel corso della seconda udienza tenutasi il 6 ottobre 2023 è emerso che i punti ancora aperti riguardavano ancora la tipologia di ripristino del manto stradale post-intervento, sebbene nella fattispecie in esame si tratti di interventi di taglio minimo (mini-trincea), il mancato accordo sulla durata della convenzione che il Comune esige di 10 anni, in deroga alle norme vigenti, cui si aggiunge la nuova richiesta da parte del Comune a Siportal, in caso di interventi comunali di riqualificazione che si rendessero necessari, di ripristinare eventuali danni involontariamente cagionati a terzi ospitati sulla propria rete a proprie spese, in deroga al quadro normativo vigente in tema di responsabilità.

Al fine di permettere alle Parti un ulteriore tentativo di conciliazione, l'Autorità ha fissato un termine di ulteriori 10 giorni. La terza udienza si è svolta il 16 ottobre successivo ma il Comune non è comparso, salvo poi successivamente addurre esigenze istituzionali, chiedendo di fissare un'altra udienza il successivo 30 ottobre.

In sede di quarta udienza l'Autorità ha riscontrato i punti rimasti aperti sulla convenzione e proposto di affrontarli direttamente in quella sede, attraverso l'esame dell'ultimo documento condiviso tra le parti.

Il Comune si è manifestato irremovibile sulla necessità di preservare l'incolumità degli utenti in un territorio che vive di turismo e a tal proposito ha sottolineato la necessità di effettuare i ripristini per gli interventi di installazione della fibra ottica a regola d'arte, chiedendo un ripristino "a tutta sezione" del manto stradale, in deroga DM scavi (D.M. 1 ottobre 2013, art. 8, comma 5, il quale parla di ripristino della "intera corsia" che investe i lavori).

In merito all'obiezione mossa dal Comune circa la necessità di intervenire dispiegando ulteriori reti di comunicazione elettronica, essendo la copertura attuale già sufficiente a soddisfare il fabbisogno del territorio, l'Operatore richiama che la copertura in banda ultra-larga del Comune prevista da Open Fiber rappresenta il 7% del territorio e che a San Teodoro non esiste ancora la copertura FTTH, come dimostra la mappa broadband AGCOM condivisa in corso di udienza.

In conclusione di udienza, il Comune e Siportal hanno concordato pressoché su tutto il testo di convenzione analizzato in presenza dell'Autorità, ad eccezione di alcune richieste inderogabili del primo, di seguito indicate:

- Modalità di ripristino del manto stradale rifatto da meno di 12 mesi;
- Interruzione dei lavori relativi alle opere civili (scavi e ripristino del manto stradale) tra il 1° maggio di ogni anno ed il successivo 1° ottobre.

L'operatore, pur avendo valutato in via transattiva di accettare la deroga normativa riguardo al ripristino del manto stradale a fronte di infrastrutture realizzate con minitrincee, di cui al primo punto, dichiara, tuttavia, di non poter accogliere la seconda richiesta, rendendo impossibile un tentativo bonario di conciliazione.

5. Il Quadro normativo di riferimento

La direttiva 2014/61/UE, recante “*Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” alla premessa 11 specifica che “*intende stabilire determinati obblighi e diritti minimi applicabili in tutta l'Unione per facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità...*” e, all’art. 1, che il suo fine “*è facilitare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti*”.

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 di “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.

Il Decreto prevede, all’articolo 3, recante “*Accesso all'infrastruttura fisica esistente*” che (sono enfatizzati i passaggi di interesse nel caso in oggetto):

1. *Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.*

2. *Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal*

comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;

c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingresso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.

6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi

siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.

Si richiama, inoltre, che il Decreto definisce:

«gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

L'articolo 9 del Decreto, recante “Organismo di risoluzione delle controversie”, prevede che:

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.

4. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri

economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.

Nel caso in questione il Gestore dell'infrastruttura è il Comune stesso, Ente pubblico.

L'infrastruttura a cui Siportal ha richiesto accesso è costituita dagli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, videosorveglianza e gli altri impianti di pubblica utilità.

La norma su richiamata fissa i seguenti tre principi: *i) il diritto per il Gestore o proprietario dell'infrastruttura di recuperare i costi sostenuti per fornire l'accesso; ii) il diritto per il Gestore di vedersi riconosciuti eventuali oneri di adeguamento; iii) non devono essere sostenuti, dall'operatore di comunicazione elettronica, i costi già riconosciuti al Gestore tramite eventuali strutture tariffarie che insistono sulla stessa infrastruttura.*

In tema di recupero dei costi, appare rilevante anche la previsione di cui all'art. 14, comma 3, del Decreto, la quale ha abrogato i commi 2 e 3, primo periodo, dell'art. 2, del d.lgs. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08¹.

In particolare, il comma 2 della norma da ultimo citata, come detto abrogata, prevedeva che *“L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le Parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice”*.

La scelta di espungere detta previsione dalla normativa vigente risponde all'esigenza, riconosciuta e garantita dal legislatore, di assicurare al gestore della rete, anche ente pubblico, la possibilità di recuperare i costi sostenuti o da sostenere per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura gestita.

Si richiama, inoltre, che l'articolo 12 del Decreto, recante *“Disposizioni di coordinamento”*, prevede che *Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.*

L'articolo 49 del Codice, recante *“Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico”*, al comma 6, prevede che:

¹ *“L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici.*

Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di cubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Pertanto, in merito alle infrastrutture esistenti, il Codice fa riferimento ad un principio di applicazione di condizioni economiche eque, oltre che trasparenti e non discriminatorie.

Per quanto riguarda i Comuni, va citato anche l'articolo 54 del Codice recante “*Divieto di imporre altri oneri*” che trova applicazione nel caso di richiesta di permesso ad installare reti di comunicazione elettronica mediante scavo².

Infine, la delibera n. 622/11/CONS dell'Autorità, nell'allegato 1, contiene le “*Linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa*”. Per le infrastrutture esistenti all'art. 1 comma 1 è previsto che: “*Enti Pubblici o concessionari pubblici offrono agli operatori, anche tramite la pubblicazione di uno specifico documento contenente le condizioni di uso della infrastruttura, l'accesso alle infrastrutture civili disponibili, che possiedono o gestiscono, adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, quali, ad esempio cunicoli, cavedi, condotti e cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento*”.

Il comma 3 prevede che “*L'accesso, di cui al comma 1, è assicurato a tutti gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione, sulla base di contratti, convenzioni e comunque in coerenza con i principi di cui alla normativa vigente, richiamati nel presente*

² Lo stesso prevede che:

1. *Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto*, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.

...

6. *Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.*

A tale proposito il Decreto specifica, nella norma di coordinamento, che

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

documento, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati e a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”.

6. Valutazioni conclusive dell'Autorità

Come premesso, Siportal nella propria istanza ha richiesto all'Autorità di:

1. *accertare e dichiarare la violazione da parte del Comune di San Teodoro delle disposizioni di cui all'art. 3 e 4 del Decreto nonché degli obblighi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili e, per l'effetto, il diritto di Siportal ad accedere alle infrastrutture pubbliche di proprietà del Comune di San Teodoro, indicate nell'Istanza;*
2. *imporre al Comune di San Teodoro di autorizzare Siportal ad eseguire le ispezioni preliminari ai sensi del comma 6 e del comma 7 dell'art. 4 del D. lgs 33/2016;*
3. *imporre al Comune di San Teodoro di soddisfare la richiesta di accesso di Siportal e di procedere alla sottoscrizione della Convenzione nell'immediato e comunque non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla decisione dell'Autorità.*

Riguardo al primo punto, in relazione all'asserita violazione dell'art. 3, si rileva allo stato dei fatti il comportamento omissivo del Comune, il quale non ha risposto nei due mesi previsti dalla normativa in questione.

Sempre riguardo al primo punto del *petitum*, giova richiamare alcune parti dell'art. 4 del d.lgs. 33/2016 recante *Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture*.

Il comma 1 riguarda la costituzione del SINFI a cura del MISE (ora MIMIT). Si prevede che *Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture*.

In base al comma 2, *i gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della*

infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i seguenti dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI:

- a) l'ubicazione e il tipo di opere;*
- b) gli elementi di rete interessati;*
- c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;*
- d) un punto di contatto.*

Il comma 4 prevede che, *nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3, ossia (a) ubicazione tracciato; b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura; c) punto di contatto), direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.*

In base al comma 5 *gli operatori di rete hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai fini della richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. In base al comma 6, A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.*

Come chiarito nella ricostruzione fattuale, nella istanza di controversia presentata all'Autorità il 25 luglio 2023, Siportal ritiene che il Comune avrebbe disatteso l'obbligo previsto dall'art. 4 c. 1, del D. Lgs. 33/2016, di inviare i dati al SINFI. Di qui la richiesta della Società, considerato anche il silenzio/inerzia del Comune, di essere autorizzata, ex art. 4, commi 6 e 7 del Decreto, ad eseguire tutte le necessarie prove di pervietà delle infrastrutture interrate delle pubbliche vie e piazze indicate nell'istanza, al fine di verificare la concreta possibilità di collocare i propri impianti di telecomunicazioni.

Nel merito, si rappresenta che nel corso dell'istruttoria è emerso, secondo quanto comunicato per le vie brevi dal MIMIT, che il SINFI risulta operativo.

Pertanto, in relazione alle previsioni del comma 1 dell'art. 4 e alla relativa violazione da parte del Comune lamentata dalla società istante, si ritiene opportuno sollecitare il Comune all'invio dei dati come previsto dalla disposizione in questione, onde evitare di incorrere nell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal MIMIT, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

In relazione all'asserita violazione dei commi 6 e 7, dell'art. 4, *accesso alle informazioni da parte del Comune e ispezioni in loco*, si rileva un ulteriore comportamento omissivo, atteso che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione da parte della Società della richiesta per l'esercizio delle verifiche in loco preliminari, urgenti e necessarie ai fini della fattibilità progettuale, la stessa è rimasta priva di riscontro.

L'art. 4, comma 6, prevede che *i gestori delle infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono l'accesso alle informazioni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta.*

Inoltre, al comma 7, *su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, è fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta, con eventuale rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore e dagli altri operatori di rete.*

Si osserva, altresì, che l'inerzia del Comune si è protratta anche per tutta la durata del tentativo di conciliazione, esperito attraverso la convocazione di 4 udienze di comparizione. Siportal, infatti, preso atto della disponibilità del Comune in sede di prima udienza, ha inviato allo stesso una versione aggiornata della convenzione, integrata con gli ulteriori impegni assunti nel corso dell'udienza, senza però ottenere alcun riscontro, come emerge dal verbale della seconda udienza del 6 ottobre.

Dall'istruttoria è emersa dunque una generale indisponibilità da parte del Comune a fornire accesso alle informazioni e a procedere con le ispezioni in loco, in violazione delle previsioni recate dall'art. 4, comma 6 e 7, del Decreto.

In merito agli elementi di disaccordo emersi nel corso delle udienze finalizzate alla conciliazione, si evidenzia quanto segue.

a) Sulla durata della Convenzione

Stante il mancato accordo negoziale delle Parti, giova richiamare in merito la normativa vigente la quale, con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, stabilisce i coefficienti di ammortamento relativi ai beni di utilità pluriennale. Nel Decreto, al Gruppo 18 (Industrie dei Trasporti e delle Comunicazioni) specie 10a/a (servizi telegrafici, telefonici e telecomunicazioni), è previsto per i cavi sotterranei un coefficiente del 5%. Pertanto, considerato che l'ammortamento del 100% di beni cui si riferisce la fattispecie in esame viene realizzato al decorrere del ventesimo anno, sarebbe opportuno prevedere una durata della convenzione compatibile con l'ammortamento completo del costo delle infrastrutture.

b) Sulla modalità di ripristino del regime stradale

Trattandosi, nella fattispecie in esame, di tipologie di scavo a basso impatto, quali microtrincea e/o minitrincea *one day dig*, la normativa vigente (decreto scavi - D.M. 1

ottobre 2013) prevede che il ripristino definitivo del manto bituminoso venga realizzato secondo le modalità indicate:

- al comma 3 dell'art. 8: *al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti;*
- al comma 5, dell'art.8: *nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo;*

c) Sulla interruzione dei lavori relativi alle opere civili (scavi e ripristino del manto stradale) tra il 1° maggio di ogni anno ed il successivo 1° ottobre

In merito si osserva che la disciplina dettata dal Decreto che regola l'accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di infrastrutture di reti di comunicazioni elettroniche a larga banda è volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza. Pertanto, la previsione della clausola in parola, che prevede un blocco preventivo all'accesso alle infrastrutture per 5 mesi l'anno, risulta incompatibile sia con la lettera che con la *ratio* acceleratoria e semplificatoria della normativa predetta, in quanto aggrava ingiustificatamente e in modo sproporzionato l'intero processo di installazione delle infrastrutture di rete.

Tutto ciò premesso, ai fini della definizione della controversia in oggetto, l'Autorità ritiene necessario che:

- Siportal proceda a formalizzare una nuova e puntuale richiesta di accesso alle infrastrutture pubbliche del Comune, indicando le opere e gli interventi che intende realizzare;
- le Parti, su nuova istanza di Siportal di autorizzazione per le ispezioni preliminari, procedano ad eseguire congiuntamente le necessarie ispezioni urgenti e essenziali ai fini della fattibilità progettuale;
- le ispezioni e la valutazione di esercibilità dovranno riguardare le tratte di infrastruttura di proprietà o gestite/in carico al Comune e, comunque, le tratte che sono, in qualche modo, nella disponibilità del Comune quale soggetto legittimato;

- per le tratte ispezionate per le quali il giudizio di esercibilità è discordante, le Parti dovranno giungere, tenuto conto degli esiti dell'ispezione, ad una posizione condivisa sulla base del criterio della buona fede e producendo, in caso di residue divergenze, una motivazione oggettiva e documentabile;
- la valutazione di esercibilità, per ogni via e per la relativa lunghezza, tiene conto dei seguenti parametri:
 - o Accessibilità dei pozzetti;
 - o Diametro dei tubi;
 - o Sezione del cavidotto;
 - o Sezione cavi pubblica illuminazione;
 - o Sezione cavi FO di Siportal;
 - o Sezioni cavi per future e comprovate esigenze di sviluppo del Comune;
 - o Necessità e fattibilità di opere di bonifica ai fini dell'accesso.
- vi dovrà essere esercibilità nel caso la sezione complessiva sia tale da poter ospitare, con ragionevole margine, i cavi in FO tenuto conto delle eventuali esigenze future del Comune e se le opere di bonifica, ove necessarie, risultano fattibili;
- la richiesta di accesso di Siportal dovrà quindi essere accolta da San Teodoro, in relazione alle infrastrutture che le Parti riconosceranno come esercibili, entro un mese dalla notifica del presente provvedimento.

Le Parti dovranno fissare il calendario delle ispezioni entro 15 giorni dalla relativa istanza di Siportal di cui al precedente primo bullet.

Il Comune di San Teodoro e Siportal dovranno concludere, entro un mese dalla notifica del provvedimento di definizione della controversia, la negoziazione e sottoscrizione della convenzione relativa all'accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune e oggetto di richiesta di accesso da parte di Siportal secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La Società Siportal procede senza indugio a formalizzare una nuova e puntuale richiesta di accesso alle infrastrutture pubbliche del Comune, indicando le opere e gli interventi che intende realizzare.
2. Le Parti, a seguito della nuova istanza di Siportal di autorizzazione per le ispezioni preliminari, procedono ad eseguire congiuntamente le necessarie ispezioni urgenti e necessarie ai fini della fattibilità progettuale.
3. Le ispezioni e la valutazione di esercibilità dovranno riguardare le tratte di infrastruttura di proprietà o gestite/in carico al Comune e, comunque, le tratte che sono, in qualche modo, nella disponibilità del Comune quale soggetto legittimato.
4. Per le tratte ispezionate per le quali il giudizio di esercibilità è discordante, le Parti dovranno giungere, tenuto conto degli esiti dell’ispezione, ad una posizione condivisa sulla base del criterio della buona fede e producendo, in caso di residue divergenze, una motivazione oggettiva e documentabile.
5. La valutazione di esercibilità, per ogni via e per la relativa lunghezza, tiene conto dei seguenti parametri:
 - o Accessibilità dei pozzetti;
 - o Diametro dei tubi;
 - o Sezione del cavidotto;
 - o Sezione cavi pubblica illuminazione;
 - o Sezione cavi FO di Siportal;
 - o Sezioni cavi per future e comprovate esigenze di sviluppo del Comune di San Teodoro;
 - o Necessità e fattibilità di opere di bonifica ai fini dell’accesso.
6. Vi dovrà essere esercibilità nel caso la sezione complessiva sia tale da poter ospitare, con ragionevole margine, i cavi in FO tenuto conto delle eventuali esigenze future del Comune di San Teodoro e se le opera di bonifica, ove necessarie, risultano fattibili.
7. La nuova richiesta di accesso di Siportal, di cui al comma 1, dovrà essere accolta dall’ente locale, in relazione alle infrastrutture che le Parti riconosceranno come esercibili, entro un mese dalla notifica del presente provvedimento.

8. Le Parti dovranno fissare il calendario delle ispezioni entro 15 giorni dalla relativa istanza di Siportal di cui al comma 2.
9. Il Comune di San Teodoro e Siportal concludono, entro un mese dalla notifica del presente provvedimento, la sottoscrizione della convenzione relativa all'accesso alle infrastrutture di posa esistenti nel Comune e oggetto di richiesta di accesso da parte di Siportal secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento.
10. È diritto del Comune di San Teodoro, ai sensi della vigente normativa, vedersi riconosciuti, per l'accesso alle infrastrutture di posa esistenti, oneri economici o in forma compensativa da fissare, secondo canoni di equità, ragionevolezza e non discriminazione, a seguito di negoziazione commerciale con Siportal da riportare nella convenzione di cui al precedente comma 9.
11. L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato a Siportal S.r.l. ed al Comune di San Teodoro e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE *ff.*

Laura Aria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba